



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle  
comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE

Gennaio 2022

---

# **Direttiva esecutiva**

## **concernente il rimborso del supplemento rete**

---



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

### **Editore:**

Ufficio federale dell'energia UFE, 3003 Berna

### **Autore:**

Andreas Scheidegger, UFE

### **Assistenza al progetto:**

Seraina Leuenberger, UFE

Patrice André Maurer, UFE

Denis Billat, UFE

### **Titolo della pubblicazione:**

Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete

La presente direttiva esecutiva disciplina il rimborso del supplemento rete di cui agli articoli 39-43 della legge sull'energia (LEne; RS 730.0) e agli articoli 37-49 dell'ordinanza sull'energia (OEn; RS 730.01).

### **Distribuzione**

Il presente documento può essere scaricato (gratuitamente) al seguente link:

<https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/promozione/efficienza-energetica/rimborso-del-supplemento-rete.html>

### **Ufficio federale dell'energia UFE**

Pulverstrasse 13, CH-3063 Ittigen; indirizzo postale: CH-3003 Berna

Telefono 058 462 56 11, fax 058 463 25 00

03.01.2022



## Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete

### Indice

Glossario .....	4
<b>1. Osservazioni introduttive .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Diritto al rimborso del supplemento rete .....</b>	<b>8</b>
2.1. <i>Avanti diritto al rimborso del supplemento rete (art. 37 OEn) .....</i>	8
2.2. <i>Periodo determinante (art. 38 OEn) .....</i>	8
2.3. <i>Convenzione sugli obiettivi (art. 39 OEn) .....</i>	8
2.4. <i>Rendiconto sulla convenzione sugli obiettivi (art. 40 OEn) .....</i>	13
2.5. <i>Adeguamento della convenzione sugli obiettivi (art. 41 OEn) .....</i>	15
<b>3. Procedura per il rimborso del supplemento rete .....</b>	<b>16</b>
3.1. <i>Domanda (art. 42 OEn) .....</i>	16
3.2. <i>Plusvalore lordo (art. 43 OEn) .....</i>	17
3.3. <i>Costi dell'elettricità, quantità di elettricità e supplemento rete (art. 44 OEn) .....</i>	17
3.4. <i>Esame della domanda (art. 45 OEn) .....</i>	18
3.5. <i>Versamento annuale (art. 46 OEn) .....</i>	18
3.6. <i>Versamento mensile (art. 47 OEn) .....</i>	19
3.7. <i>Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente (art. 48 OEn) .....</i>	21
3.8. <i>Coinvolgimento di terzi (art. 49 OEn) .....</i>	22
3.9. <i>Disposizioni transitorie relative al rimborso del supplemento rete (art. 80 OEn) .....</i>	24



## Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete

### Glossario

Confine del sistema	Confine entro il quale si collocano gli impianti e l'infrastruttura compresi in una convenzione sugli obiettivi. All'interno del confine del sistema possono trovarsi uno o più impianti con la rispettiva infrastruttura, uno o più stabilimenti di un'impresa o l'intera impresa. Nel caso delle convenzioni sugli obiettivi stipulate ai fini del rimborso del supplemento rete il confine del sistema deve di norma corrispondere al perimetro dell'impresa. <sup>1</sup>
Consumatore finale	Cliente che acquista energia elettrica per uso proprio; è escluso l'uso proprio da parte delle centrali elettriche o destinato ad azionare pompe in impianti di accumulazione con pompaggio.
Convenzione sugli obiettivi	Ai fini della presente direttiva, convenzione sugli obiettivi stipulata tra il consumatore finale e la Confederazione per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> . Le convenzioni sugli obiettivi rispettano in linea generale applicabile le disposizioni contenute nella direttiva "concernente le convenzioni sugli obiettivi concluse con la Confederazione". <sup>2</sup>
Costi dell'elettricità	Costi fatturati al consumatore finale per la fornitura di energia elettrica, l'utilizzazione della rete nonché per le tasse e le prestazioni a favore di enti pubblici; sono compresi anche il supplemento rete ed eventuali costi legati all'esercizio e alla manutenzione di reti locali al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Domanda	Richiesta che il consumatore finale deve presentare ogni anno dopo la chiusura di un anno contabile per chiedere il rimborso del supplemento rete versato nello stesso anno contabile.
Domanda di versamento mensile	Richiesta che il consumatore finale deve inoltrare un'unica volta per poter ricevere il versamento mensile del rimborso del supplemento rete. La domanda non vale solo per l'anno contabile durante il quale è stata presentata bensì, fino a una sua eventuale revoca, anche per gli anni successivi.

<sup>1</sup> Nella documentazione relativa alla normativa in materia energetica e di emissioni di CO<sub>2</sub> vengono utilizzati i concetti di perimetro, perimetro geografico, perimetro geografico di impegno o confine allargato del sistema. Qualora incidano le differenze tra le due normative, si procede a un esame separato del singolo caso. Per le convenzioni sugli obiettivi concluse ai fini del rimborso del supplemento rete il perimetro deve essere delimitato in modo tale da poter sfruttare i lavori preliminari di altre convenzioni sugli obiettivi o di altre proposte di obiettivi.

<sup>2</sup> Si veda le direttive „Zielvereinbarungen mit dem Bund zur Steigerung der Energieeffizienz“ (italiano non disponibile) e Convenzioni sugli obiettivi concluse con la Confederazione per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.



## Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete

Grande impianto di ricerca	Per grande impianto di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale si intende un impianto destinato alla ricerca diretta su un determinato oggetto di ricerca e che costituisce un'unica unità spaziale, tecnica e tecnico-energetica, in cui tutte le macchine e gli apparecchi funzionano insieme.
Intensità elettrica	Ai fini del rimborso del supplemento rete è determinante, tra l'altro, il rapporto tra i costi dell'elettricità e il plusvalore lordo, che in relazione a tale rimborso viene denominato anche intensità elettrica. Nella presente direttiva le due espressioni sono utilizzate come sinonimi.
Misure	Si intendono, ai fini della presente direttiva, le misure di miglioramento energetico volte all'aumento dell'efficienza energetica e le misure di sostituzione dei vettori energetici volte alla riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub> .
Misure appena sotto la soglia di redditività	<p>Rientrano in questa categoria le misure procedurali con tempi di ammortamento oltre i 4 anni e non superiori agli 8 anni e le misure infrastrutturali con tempi di ammortamento oltre gli 8 anni e non superiori ai 12 anni. Si veda anche la voce "misure redditizie". Si veda anche la voce "misure redditizie".</p> <p>Le misure sotto la soglia di redditività come quelle qui descritte svolgono un ruolo solo per gli anni contabili dal 2014 al 2017 e in relazione all'obbligo di investimento.</p>
Misure redditizie	<p>Nel caso di misure infrastrutturali, in particolare misure relative a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata di ammortamento non superiore a dodici anni. Tutte le altre misure con una durata di ammortamento fino a sei anni sono considerate redditizie.</p> <p>Questo vale per le convenzioni sugli obiettivi concluse nel 2022 o successivamente.</p> <p>Per il monitoraggio delle convenzioni sugli obiettivi concluse prima del 2022, si applica una durata di ammortamento fino a 4 anni per le misure relative a processi e fino a 8 anni per le misure infrastrutturali.</p>
Plusvalore lordo	Valore totale della merce prodotta e dei servizi forniti, al netto di tutte le prestazioni anticipate. L'allegato 5 dell'OEn e il modulo per la domanda di rimborso contengono una descrizione dettagliata del calcolo del plusvalore lordo.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

Supplemento sul corrispettivo per l'utilizzazione della rete (supplemento rete)

Attraverso il supplemento rete vengono finanziati il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, le remunerazioni uniche, i contributi d'investimento, i premi di mercato per l'elettricità prodotta dai grandi impianti idroelettrici, i bandi di gara per misure di efficienza energetica, i contributi per la prospezione e le garanzie contro i rischi per i progetti geotermici, le misure di risanamento delle acque, gli obblighi ancora in essere derivanti dai precedenti strumenti di remunerazione (RIC e finanziamento dei costi supplementari) nonché tutti i rispettivi costi di esecuzione.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

### **1. Osservazioni introduttive**

Il supplemento rete di cui all'articolo 35 della legge sull'energia (LEne) è destinato, tra l'altro, alla promozione delle nuove energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Previa presentazione dell'apposita domanda e a condizione di soddisfare determinati requisiti, le imprese a elevato consumo elettrico hanno diritto al rimborso parziale o integrale del supplemento rete.

La presente direttiva esecutiva costituisce un ausilio all'interpretazione di una norma giuridica. Ha una valenza superiore a quella di una raccomandazione, che non è non vincolante, ma è meno vincolante dell'ordinanza sull'energia (OEn). Essa riflette il punto di vista dell'UFE. Deroghe motivate alla presente direttiva esecutiva non sono in linea di massima escluse, a condizione tuttavia di dimostrare che le disposizioni di legge su cui la presente direttiva si fonda siano ugualmente rispettate. Qualora necessario o in caso di modifiche alla normativa vigente la presente direttiva può essere modificata.

I moduli per la presentazione della domanda e ulteriori informazioni sul "rimborso del supplemento rete" sono disponibili sul sito Internet dell'UFE alla sottorubrica "Rimborso del supplemento di rete".



## Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete

## 2. Diritto al rimborso del supplemento rete

### 2.1. Aventi diritto al rimborso del supplemento rete (art. 37 OEn)

Le imprese a elevato consumo elettrico i cui costi dell'elettricità corrispondono ad almeno il 10 per cento del proprio plusvalore lordo hanno diritto, a condizione di soddisfare determinati requisiti, al rimborso integrale del supplemento rete versato; qualora, invece, i costi dell'elettricità siano pari o superiori al 5 per cento ma comunque inferiori al 10 per cento del plusvalore lordo hanno diritto a un rimborso parziale del supplemento.

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 LEne non hanno diritto al rimborso del supplemento rete i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali; ai sensi dell'articolo 37 capoverso 1 OEn, il fatto che un consumatore finale svolga prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali è stabilito in base al rispettivo ricavo.

Fanno eccezione e hanno invece diritto al rimborso del supplemento rete, indipendentemente dalla loro intensità elettrica, i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali e che hanno versato il supplemento in relazione all'esercizio di grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale. I grandi impianti di ricerca interessati da questa disposizione sono elencati all'allegato 4 OEn.

### 2.2. Periodo determinante (art. 38 OEn)

Ai fini del rimborso è determinante l'anno contabile concluso del consumatore finale. La domanda di rimborso si riferisce al supplemento rete versato durante l'anno contabile concluso.

### 2.3. Convenzione sugli obiettivi (art. 39 OEn)<sup>3</sup>

#### Considerazioni generali

I consumatori finali che vogliono chiedere per il rimborso del supplemento rete devono impegnarsi con la Confederazione ad aumentare la propria efficienza energetica concludendo una convenzione sugli obiettivi. Una convenzione sugli obiettivi può essere stipulata anche per motivi diversi dal rimborso del supplemento rete: rappresenta, ad esempio, una condizione di legge per il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> e un requisito previsto dalle leggi cantonali in materia energetica (modello energetico per i grandi consumatori). La presente direttiva illustra principalmente le differenze rispetto ai requisiti previsti per le convenzioni sugli obiettivi concluse con scopi diversi dal rimborso del supplemento rete.

---

<sup>3</sup> Si veda le direttive „Zielvereinbarungen mit dem Bund zur Steigerung der Energieeffizienz“ (italiano non disponibile) e “Convenzioni sugli obiettivi concluse con la Confederazione per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>”.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

### **Collaborazione con organizzazioni**

I consumatori finali sono tenuti a elaborare la proposta di convenzione sugli obiettivi, da presentare all'UFE, insieme a una delle organizzazioni private incaricate dall'UFE ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 lettera a OEn. L'UFE ha incaricato l'Agenzia Cleantech Svizzera (act) e l'Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEC) di fornire supporto ai consumatori finali per l'elaborazione e l'attuazione delle convenzioni sugli obiettivi. Il supporto comprende la consulenza nonché la fornitura di tool specifici necessari a elaborare la convenzione sugli obiettivi e a soddisfare i requisiti per la presentazione del rendiconto. Ciascun consumatore finale è libero di scegliere l'organizzazione con cui intende collaborare.

### **Misure per l'aumento dell'efficienza energetica e per la sostituzione dei vettori energetici**

Per misure si intendono, ai fini della presente direttiva, misure di miglioramento energetico volte all'aumento dell'efficienza energetica e misure di sostituzione dei vettori energetici volte alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle convenzioni sugli obiettivi vengono rispettivamente considerate e attuate misure redditizie. La convenzione sugli obiettivi ingloba tutte le misure che presentano una durata di ammortamento non superiore a sei anni. Nel caso di misure infrastrutturali, in particolare misure relative a edifici, a impianti durevoli e a impianti trasversali rispetto a prodotti o processi, vale una durata di ammortamento non superiore a dodici anni. Sia per la definizione degli obiettivi (una sola volta) sia per il monitoraggio (annuale) occorre indicare le misure redditizie come misure di efficienza energetica o misure sostitutive e riportare il fattore di ponderazione corrispondente al vettore energetico del caso. Questo vale per le convenzioni sugli obiettivi concluse nel 2022 o successivamente.

Per gli anni contabili 2014 – 2017, inoltre, devono essere realizzate le misure appena sotto la soglia di redditività nelle quali il consumatore finale è obbligato a investire il 20 per cento del rimborso ottenuto; tali misure non sono state considerate per la definizione degli obiettivi e devono essere indicate separatamente nel monitoraggio annuale.

Per il monitoraggio delle convenzioni sugli obiettivi concluse prima del 2022, si applica una durata di ammortamento fino a 4 anni per le relative a processi e fino a 8 anni per le misure infrastrutturali.

### **Contenuto della convenzione sugli obiettivi**

Per la definizione e l'attuazione della convenzione sugli obiettivi ci si basa in linea generale sulle direttive dell'UFE ("Richtlinie Zielvereinbarungen mit dem Bund zur Steigerung der Energieeffizienz" (italiano non disponibile) e "Convenzioni sugli obiettivi concluse con la Confederazione per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>").

Il consumatore finale che abbia già stipulato con la Confederazione una convenzione sugli obiettivi volontaria per l'aumento dell'efficienza energetica secondo la suddetta direttiva dell'UFE può elaborare la proposta di convenzione sugli obiettivi sulla base della convenzione volontaria.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

La differenza rispetto a quest'ultima consiste nell'obbligo di definire il potenziale sul piano tecnico e di redditività con maggiore completezza, ossia per mezzo di un'analisi dello status quo e del potenziale: per tale analisi e per la definizione degli obiettivi si devono obbligatoriamente considerare oltre ai consumatori di energia termica anche i consumatori di energia elettrica.

### **Confine del sistema della convenzione sugli obiettivi**

Qualora siano già state concluse con la Confederazione altre convenzioni sugli obiettivi per l'aumento dell'efficienza energetica oppure siano già stati proposti obiettivi per l'esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub>, è possibile utilizzarli, salvo eventuali adeguamenti, ai fini del rimborso del supplemento rete. Un consumatore finale può pertanto attuare molteplici convenzioni sugli obiettivi che insieme danno diritto al rimborso del supplemento rete.

Il consumo energetico totale di un consumatore finale avente diritto al rimborso del supplemento rete deve essere coperto, in linea generale, con una o più convenzioni sugli obiettivi e il confine del sistema di tutte le convenzioni sugli obiettivi deve coincidere con il perimetro dell'impresa.

Qualora vengano stipulate e attuate non una bensì più convenzioni sugli obiettivi, per mantenere il diritto al rimborso deve essere rispettata ciascuna di esse.

### **Definizione dell'obiettivo**

Una convenzione sugli obiettivi per il rimborso del supplemento rete deve obbligatoriamente contenere un obiettivo di efficienza energetica totale.<sup>4</sup> Per la definizione di tale obiettivo vengono considerate le misure redditizie individuate con l'analisi dello status quo e del potenziale.

Partendo dal valore iniziale e dall'obiettivo viene ricavata una traiettoria verso l'obiettivo di efficienza energetica totale. Attraverso un'interpolazione lineare tra il valore iniziale e l'obiettivo viene calcolato un obiettivo intermedio di efficienza energetica totale per ciascun anno: gli obiettivi intermedi si riferiscono alla fine di ogni anno civile e insieme formano la suddetta traiettoria dell'obiettivo finale, che di norma deve essere una linea retta.

### **Durata della convenzione sugli obiettivi**

La convenzione sugli obiettivi ha una durata di dieci anni.<sup>5</sup> Le convenzioni sugli obiettivi si riferiscono sempre agli anni civili, indipendentemente dal fatto che l'anno contabile dell'impresa corrisponda o meno a quello civile. Ogni anno contabile o parte di anno contabile per cui viene chiesto il rimborso devono essere coperti dalla convenzione sugli obiettivi.

---

<sup>4</sup> L'obiettivo basato su provvedimenti non può essere considerato ai fini del rimborso del supplemento rete.

<sup>5</sup> Per le convenzioni di obiettivi con un anno di inizio 2013/2014, sulla base dell'attuale legge sul CO<sub>2</sub> secondo la iniziativa parlamentare 21.477, è possibile una proroga di uno o due anni delle convenzioni di obiettivi o del rispettivo obiettivo di efficienza energetica (a seconda dell'anno di inizio).



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

### **Mantenimento della convenzione sugli obiettivi**

Se in un anno contabile conclusosi i costi dell'elettricità sono inferiori al 5 per cento del plusvalore lordo o se l'importo annuo del rimborso è inferiore a 20'000 franchi decade il diritto al rimborso del supplemento rete. Per mantenere il diritto a rimborsi già ottenuti e a eventuali rimborsi futuri la convenzione sugli obiettivi deve essere mantenuta sino alla sua scadenza.

### **Investimento del 20 per cento del rimborso del supplemento rete**

L'obbligo di investire il 20 per cento del rimborso in misure appena sotto la soglia di redditività decade per i supplementi di rete pagati a partire dal 1° gennaio 2018 e rimborsati successivamente a tale data.

L'obbligo rimane invece per i rimborsi relativi agli anni contabili 2014 – 2017. In questo caso il 20 per cento dell'importo rimborsato deve essere investito in misure che non sono state prese in considerazione per la definizione dell'obiettivo di efficienza energetica totale: possono essere, di norma, le misure appena sotto la soglia di redditività elencate nella long list dell'analisi dello status quo e del potenziale. Se nel corso della durata della convenzione sugli obiettivi vengono identificate migliori possibilità di investimento in misure sostitutive è possibile derogare a tale regola. Le misure appena sotto la soglia di redditività devono essere indicate separatamente nella convenzione sugli obiettivi.

Le misure procedurali con tempi di ammortamento superiori a 4 anni e di massimo 8 anni e le misure infrastrutturali con tempi di ammortamento superiori a 8 anni e di massimo 12 anni sono considerate misure appena sotto la soglia di redditività e devono essere attuate a condizione che il 20 per cento del rimborso del supplemento rete sia sufficiente.

Queste regole valgono solo per i rimborsi relativi agli anni contabili dal 2014 al 2017.

I costi di investimento totali di una misura appena sotto la soglia di redditività possono essere coperti integralmente con il 20 per cento del rimborso.

Gli investimenti in misure appena sotto la soglia di redditività devono avvenire durante la durata della convenzione sugli obiettivi o al più tardi 3 anni dopo il pagamento del rimborso o l'approvazione della domanda per il pagamento del rimborso. In casi motivati e dietro presentazione dell'apposita domanda l'UFE può prolungare tale termine di massimo due anni. Il termine decorre a partire dal versamento del rimborso se esso è stato effettuato prima del 1° giugno 2015; per il periodo tra il 1° giugno 2015 e il 31 dicembre 2017 il termine decorre dal momento dell'approvazione della domanda di rimborso.

L'obbligo di investire il 20 per cento del rimborso in misure supplementari non sussiste più laddove il suo adempimento non sia più economicamente sostenibile. La mancanza di misure economicamente sostenibili e, con essa, l'assenza di un potenziale di miglioramento energetico devono essere indicate al momento della stesura e dell'attuazione della convenzione sugli obiettivi e motivate in modo plausibile e verificabile.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

Le misure finanziate con il 20 per cento del rimborso del supplemento rete devono essere attuate all'interno del perimetro dell'impresa. Non sono computabili gli investimenti operati in un'altra impresa, a prescindere dal fatto che quest'ultima abbia o meno diritto al rimborso del supplemento.

Il 20 per cento del rimborso è cumulabile per più anni. A seconda della scadenza prevista per il suo impiego, tuttavia, non oltre tre o – qualora il consumatore finale abbia inoltrato all'UFE una domanda per il posticipo del termine – cinque anni.<sup>6</sup>

### **Audit per l'esame delle convenzioni sugli obiettivi**

L'UFE svolge gli audit per l'esame delle proposte di convenzione sugli obiettivi. In virtù dell'articolo 49 capoverso 1 lettera b OEn può delegare tale incarico ad auditor esterni.

Gli auditor svolgono l'audit d'intesa con l'impresa. Se non è possibile raggiungere un accordo, spetta all'UFE decidere sul seguito della procedura e sul contenuto della convenzione e concludere quest'ultima conformemente alla normativa vigente.

Compete in ogni caso all'UFE decidere in via definitiva se accogliere o respingere la proposta di convenzione sugli obiettivi.

Per la data di stipula della convenzione sugli obiettivi fa fede la data in cui l'UFE dà la sua approvazione nell'apposito tool dell'organizzazione (tool convenzione sugli obiettivi). La convenzione sugli obiettivi è ritenuta conclusa entro i tempi previsti se l'UFE ha potuto dare il suo consenso prima della fine dell'anno contabile per il quale viene chiesto il rimborso. Da questo momento la convenzione è ritenuta conclusa e vincolante per il consumatore finale. Dopo l'approvazione dell'UFE l'organizzazione attiva il monitoraggio nel sistema per permettere al consumatore finale di adempiere al proprio obbligo di monitoraggio. Per evitare equivoci su quale sia la convenzione sugli obiettivi alla base del rimborso del supplemento rete, l'UFE redige un contratto e lo spedisce per la controfirma al consumatore finale.

### **Rispetto della convenzione sugli obiettivi**

Nel corso della durata della convenzione sugli obiettivi l'efficienza energetica totale effettiva del consumatore finale non deve situarsi, né per oltre due anni civili consecutivi né per oltre la metà degli anni di durata complessiva della convenzione, al di sotto dell'obiettivo di efficienza energetica totale precedentemente fissato per l'anno civile corrispondente.

Per valutare il rispetto della convenzione sugli obiettivi si considera la traiettoria definita attraverso gli obiettivi intermedi annui: al termine dell'anno civile di riferimento l'efficienza energetica totale effettiva, calcolata sulla base dei consumi energetici annui e degli effetti delle misure adottate, viene confrontata con l'obiettivo di efficienza energetica totale precedentemente fissato.

Nel caso dei rimborsi relativi al 2017 o agli anni contabili precedenti, la convenzione sugli obiettivi si ritiene rispettata se il consumatore finale investe inoltre almeno il 20 per cento del rimborso ricevuto in

---

<sup>6</sup> Poiché dal 1° gennaio 2018 è decaduto l'obbligo di investire il 20 per cento del rimborso in misure supplementari, per gli anni contabili 2014 – 2017 il 20 per cento del rimborso sarà cumulabile per un massimo di quattro anni.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

misure appena sotto la soglia di redditività volte all'aumento dell'efficienza energetica. Nel rendiconto annuale sull'attuazione della convenzione sugli obiettivi queste misure devono essere indicate separatamente.

Anche il rendiconto annuale costituisce una condizione necessaria al rispetto della convenzione sugli obiettivi.

### **Scadenze**

La proposta di convenzione sugli obiettivi deve essere sottoposta all'esame (audit) dell'UFE entro e non oltre tre mesi prima della fine dell'anno contabile per il quale il consumatore finale ha presentato la domanda di rimborso.

L'audit deve concludersi entro la fine dell'anno contabile per il quale il consumatore finale ha chiesto il rimborso.

Le scadenze succitate costituiscono termini di perenzione, pertanto il loro mancato rispetto comporta la perdita del diritto al rimborso del supplemento rete.

## **2.4. Rendiconto sulla convenzione sugli obiettivi (art. 40 OEn)**

### **Rapporto annuale**

Il rapporto annuale fornisce i dati rilevanti per la verifica del rispetto della convenzione sugli obiettivi nell'anno civile corrispondente. Ai fini della valutazione i valori di riferimento calcolati e i valori effettivi devono essere messi a confronto sotto forma di serie storiche. Per una migliore leggibilità è possibile fornire anche una rappresentazione grafica dei dati.

Nel rapporto annuale devono figurare almeno i seguenti dati:

- consumo energetico totale ponderato, con un confronto tra valori di riferimento e valori effettivi;
- effetto ponderato e non ponderato delle misure messe in atto per accrescere l'efficienza energetica totale;<sup>7</sup>
- efficienza energetica totale ponderata, con un confronto tra valori di riferimento e valori effettivi;
- misure correttive previste in caso di deviazione dalla traiettoria dell'obiettivo finale e motivi all'origine del mancato raggiungimento dell'obiettivo;
- totale degli investimenti in misure appena sotto la soglia di redditività, con un confronto tra risorse da impiegare e risorse già impiegate.

---

<sup>7</sup> I fattori di ponderazione possono essere ripresi le direttive „Zielvereinbarungen mit dem Bund zur Steigerung der Energieeffizienz“ (italiano non disponibile) e Convenzioni sugli obiettivi concluse con la Confederazione per l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> oppure sono già implementati negli appositi tool delle organizzazioni.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

I dati sopra elencati rappresentano i requisiti minimi. Altri dati utili ai fini della valutazione della convenzione sugli obiettivi, in particolare nell'ambito degli audit sull'attuazione, sono:

- consumi energetici sotto forma di serie storiche per ciascun vettore energetico;
- evoluzione delle singole misure di miglioramento energetico nel corso del tempo e influenza dei singoli vettori energetici;
- indicatori della produzione, che forniscono informazioni sullo sviluppo dell'impresa;
- registro delle correzioni apportate alla convenzione sugli obiettivi.

Oltre a presentare il rapporto annuale per la verifica dell'obiettivo di efficienza energetica totale, il consumatore finale deve documentare l'impiego del 20 per cento del rimborso destinato a misure appena sotto la soglia di redditività. Per ogni singola misura è necessario fornire i seguenti dati sotto forma di tabella:

- descrizione della misura;
- inizio della misura;
- effetto della misura sul piano energetico;
- ammontare dell'investimento;
- effetto totale di tutte le misure sul piano energetico.

Il rapporto annuale deve necessariamente essere stilato attraverso le applicazioni web delle organizzazioni incaricate, le quali provvedono affinché possano essere registrati tutti i dati richiesti e possa essere caricata la documentazione necessaria.

I consumatori finali sono responsabili dei dati e della loro consegna puntuale. I dati devono essere consegnati alle organizzazioni in tempo utile per permettere a queste ultime di procedere al controllo di plausibilità e di qualità. I consumatori finali devono inoltre mettere le organizzazioni in condizione di poter consegnare il rapporto annuale all'UFE entro le scadenze impartite.

L'UFE o gli auditor da esso incaricati possono richiedere all'occorrenza ulteriori informazioni per la valutazione della convenzione sugli obiettivi o del suo rispetto, quali in particolare i dati relativi alla misurazione, al calcolo e alla valutazione dell'effetto delle misure di miglioramento energetico o delle misure di sostituzione dei vettori energetici.

### **Rapporto sugli indicatori**

Le organizzazioni raccolgono i dati ricavati dal monitoraggio in un rapporto sugli indicatori. Da tale rapporto risultano i consumatori finali che hanno raggiunto l'obiettivo e quelli che invece l'hanno mancato. I valori di riferimento fissati nella convenzione sugli obiettivi vengono messi a confronto con i valori effettivi. Sono richiesti i seguenti dati:

- efficienza energetica totale ponderata, con un confronto tra valori di riferimento e valori effettivi;
- totale degli investimenti in misure appena sotto la soglia di redditività, con un confronto tra valori di riferimento e valori effettivi.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

### **Scadenze**

Il rapporto annuale e il rapporto sugli indicatori devono essere presentati all'UFE entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo. I consumatori finali devono mettere le organizzazioni in condizione di poter consegnare il rapporto annuale all'UFE entro i termini previsti.

Tale data costituisce un termine di perenzione, pertanto il suo mancato rispetto comporta la perdita del diritto al rimborso del supplemento rete.

Le organizzazioni mettono i rapporti annuali a disposizione dell'UFE e dei suoi auditor sui propri tool, oltre a far pervenire per posta all'Ufficio una raccolta degli stessi. Il rapporto sugli indicatori può essere inviato indipendentemente dal tool.

## **2.5. Adeguamento della convenzione sugli obiettivi (art. 41 OEn)**

### **Fattori alla base dell'esame di un adeguamento della convenzione sugli obiettivi**

L'UFE valuta l'adeguamento di una convenzione sugli obiettivi d'ufficio o su richiesta del consumatore finale. L'Ufficio procede in ogni caso a tale valutazione se il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 10 per cento al di sotto o al di sopra dell'obiettivo di efficienza energetica totale fissato per l'anno in questione e se tale scarto è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi ed erano stati fissati gli obiettivi annui. Una differenza rispetto all'obiettivo può essere determinata da un cambiamento degli indicatori della produzione, quali ad esempio quantità o assortimento. Una verifica della convenzione sugli obiettivi può essere necessaria anche in caso di modifiche alla struttura dell'impresa dovute a fusioni, scissioni o trasferimenti di patrimonio.

Una verifica e un adeguamento generali della convenzione sugli obiettivi non sono necessari se il cambiamento è solo di natura transitoria.

### **Obbligo di notifica**

Indipendentemente dai criteri succitati, il consumatore finale è tenuto a notificare ogni cambiamento delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi.

### **Inizio della validità e portata dell'adeguamento della convenzione sugli obiettivi**

L'adeguamento di una convenzione sugli obiettivi decorre retroattivamente dall'inizio dell'anno in cui il cambiamento ha effetti sul rispetto della convenzione.

La portata dell'adeguamento dipende dai cambiamenti intervenuti all'interno dell'impresa. La modifica di una convenzione sugli obiettivi già in essere o la nuova stesura di una convenzione si basano su quanto descritto nel paragrafo 2.3.



## Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete

### 3. Procedura per il rimborso del supplemento rete

#### 3.1. Domanda (art. 42 OEn)

##### Contenuto della domanda

La domanda deve essere presentata di regola utilizzando l'apposito modulo. La domanda deve includere:

- i giustificativi del plusvalore lordo dell'ultimo anno contabile conclusosi;
- il rapporto dell'organo di revisione relativo alla revisione ordinaria o limitata;
- i giustificativi relativi ai costi dell'elettricità dell'ultimo anno contabile conclusosi;
- i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nell'ultimo anno contabile conclusosi e del corrispondente supplemento rete pagato attraverso le fatture del fornitore di energia.

In deroga a tale regola, per i grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale sono invece sufficienti i seguenti giustificativi:

- giustificativi della quantità di elettricità acquistata per l'esercizio del grande impianto di ricerca e corrispondente supplemento rete pagato.

La domanda, provvista di firma giuridicamente valida, deve essere inviata per posta all'UFE entro i termini previsti.<sup>8</sup> Le copie delle fatture e la restante documentazione possono essere salvate in formato elettronico su un supporto dati e accluse alla domanda. Deve presentare domanda anche il consumatore finale che desidera ricevere il versamento mensile del rimborso di cui all'articolo 47 OEn (cfr. paragrafo 3.6).

##### Scadenza

La domanda di rimborso del supplemento rete deve essere presentata all'UFE al più tardi sei mesi dopo la conclusione dell'anno contabile per il quale si chiede il rimborso. Fa fede il timbro postale.

Tale scadenza costituisce un termine di perenzione. L'invio di una domanda incompleta e oltre la scadenza prevista comportano la perdita del diritto al rimborso del supplemento rete.

---

<sup>8</sup> L'indirizzo è riportato nel modulo della domanda.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

### **3.2. Plusvalore lordo (art. 43 OEn)**

#### **Plusvalore lordo**

Il plusvalore lordo corrisponde al valore totale della merce prodotta e dei servizi forniti al netto di tutte le prestazioni anticipate. Il calcolo per il plusvalore lordo è descritto nell'allegato 5 dell'OEn ed è riportato nel modulo per la domanda di rimborso. Esso viene effettuato automaticamente dopo aver inserito i dati richiesti nel modulo della domanda.

#### **Determinazione del plusvalore lordo**

Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base del conto annuale dell'impresa soggetta all'obbligo di tenuta della contabilità e presentazione dei conti conformemente all'articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO).

I consumatori finali che rinunciano alla revisione limitata ai sensi dell'articolo 727a CO possono tuttavia presentare una richiesta di rimborso del supplemento di rete sulla base dei conti annuali. In assenza di un rapporto dell'organo di revisione, le informazioni contenute nei conti annuali sono verificate come parte del riesame delle richieste.

Se, ai sensi dell'articolo 962 CO, un'impresa ha l'obbligo di effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta, il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base di tale chiusura contabile.

### **3.3. Costi dell'elettricità, quantità di elettricità e supplemento rete (art. 44 OEn)**

I costi dell'elettricità corrispondono ai costi fatturati al consumatore finale per la fornitura di energia elettrica, l'utilizzazione della rete nonché per le tasse e le prestazioni a favore degli enti pubblici, compreso il supplemento rete ed esclusa l'imposta sul valore aggiunto. Sono altresì computati come costi dell'elettricità i costi sostenuti dai consumatori finali che nello svolgimento della propria attività gestiscono una propria rete elettrica per la distribuzione dell'elettricità acquistata. Ne sono esclusi i costi per le installazioni domestiche e per le installazioni specifiche dell'impianto. Non sono considerati costi dell'elettricità i costi per l'elettricità addebitati ad altri consumatori finali, che devono pertanto essere detratti.

Il calcolo dei costi dell'elettricità è illustrato nel modulo della domanda. Dopo aver inserito nel modulo i dati richiesti viene effettuato automaticamente il calcolo dell'intensità elettrica.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

### **3.4. Esame della domanda (art. 45 OEn)**

#### **Esame della domanda**

L'UFE decide in merito al diritto di un consumatore finale al rimborso del supplemento rete sulla base della domanda di rimborso presentata e del rendiconto sull'attuazione della convenzione sugli obiettivi.

Qualora il rispetto della convenzione sugli obiettivi fosse in dubbio, l'UFE può rimandare l'accoglimento della domanda fino a quando non sia disponibile anche il prossimo rapporto annuale. Ciò è necessario quando già nei due anni precedenti o nella metà degli anni della durata della convenzione sugli obiettivi l'efficienza energetica totale effettiva è stata inferiore agli obiettivi di efficienza energetica totale fissati per tali anni.

Se, invece, il rispetto della convenzione sugli obiettivi non è in dubbio, l'accoglimento della domanda non viene rinviato, a condizione tuttavia che sussista il diritto al rimborso del supplemento.

#### **Competenza per l'esame della domanda**

Ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 lettera d OEn, l'UFE può affidare a un'organizzazione privata o a un'impresa di revisione contabile qualificata l'esame delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 42 capoverso 2 OEn. La decisione definitiva in merito al diritto al rimborso del supplemento spetta in ogni caso all'UFE.

### **3.5. Versamento annuale (art. 46 OEn)**

#### **Calcolo dell'importo del rimborso del supplemento rete**

Se dall'esame della domanda risulta che il consumatore finale ha diritto al rimborso, il supplemento rete versato da quest'ultimo nel corso dell'intero anno contabile esaminato gli viene rimborsato parzialmente o integralmente a seconda del rapporto risultante tra i costi dell'elettricità e il plusvalore lordo.

Se i costi dell'elettricità sono pari al o maggiori del 10 per cento del plusvalore lordo, il supplemento rete viene rimborsato integralmente;

Se i costi dell'elettricità sono pari al o maggiori del 5 per cento del plusvalore lordo, ma comunque inferiori al 10 per cento, il rimborso è solo parziale. La formula per il calcolo del rimborso parziale è riportata nell'allegato 6.1 dell'OEn.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

### **Interessi e rimborso del supplemento rete**

Il rimborso del supplemento rete viene versato dall'UFE al consumatore finale una volta l'anno attingendo al Fondo per il supplemento di rete. Qualora siano già stati effettuati rimborsi mensili, dopo l'esame della domanda di rimborso verrà corrisposta l'eventuale differenza (cfr. paragrafo 3.6); se, invece, dall'esame della domanda risulta che per l'anno contabile in questione sono stati versati rimborsi eccessivi, l'UFE chiede la restituzione dell'importo pagato in eccesso a beneficio del Fondo per il supplemento rete di cui all'articolo 35 OEn.

Anche nel caso in cui non venga raggiunto l'importo minimo annuo di 20'000 franchi di cui all'articolo 40 lettera d LEn, gli importi già rimborsati per l'anno corrispondente devono essere restituiti a beneficio del Fondo per il supplemento rete di cui all'articolo 35 OEn.

Agli importi del rimborso non sono applicati interessi. Lo stesso vale per le somme rimborsate che devono essere restituite all'UFE.

### **3.6. Versamento mensile (art. 47 OEn)**

#### **Domanda di versamento mensile**

Il consumatore finale che desidera il versamento mensile del rimborso deve presentare domanda all'UFE un'unica volta. L'UFE mette a disposizione l'apposito modulo. La domanda deve contenere i giustificativi del plusvalore lordo e dei costi dell'elettricità dell'ultimo anno contabile conclusosi come pure i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nell'anno di riferimento della domanda e del corrispondente supplemento rete versato, a condizione che tali giustificativi non siano già stati presentati con una precedente domanda di rimborso di cui all'articolo 42 OEn.

Se l'UFE approva la domanda di versamento mensile, l'80 per cento del rimborso atteso per l'anno contabile in corso è versato in rate mensili.

#### **Calcolo del rimborso mensile del supplemento rete**

La formula per il calcolo del rimborso parziale è contenuta nell'allegato 6.2 dell'OEn.

Dopo l'approvazione della domanda vengono versati, oltre al rimborso mensile, i seguenti ulteriori rimborsi:

- 80 per cento del rimborso atteso per l'ultimo anno contabile conclusosi, a condizione che non sia già stato corrisposto sulla base di una precedente domanda;
- gli importi mensili per i mesi dell'anno contabile in corso trascorsi fino all'approvazione della domanda.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

Il versamento mensile e gli ulteriori rimborsi basati su calcoli provvisori vengono corrisposti unicamente se è stata stipulata una convenzione sugli obiettivi.

L'UFE può adeguare in ogni momento i versamenti mensili qualora cambino i parametri rilevanti ai fini del loro calcolo. Un adeguamento può pertanto avvenire ogni qualvolta venga presentata una nuova domanda di rimborso di cui all'articolo 42 OEn e sia quindi disponibile l'ultimo conto annuo; oppure ogni qualvolta cambi il supplemento rete di cui all'articolo 35 capoverso 1 LEn in combinato disposto con l'articolo 35 capoverso 1 OEn, come avviene di solito all'inizio di un anno civile. Il consumatore finale è tenuto a notificare ogni cambiamento rilevante dei parametri che sono alla base del calcolo del rimborso in corso, tra cui in particolare la quantità di elettricità e il plusvalore lordo.

I rimborsi mensili e gli ulteriori importi rimborsati sulla base di calcoli provvisori vengono riesaminati di volta in volta sulla base dell'importo definitivo del rimborso dovuto per l'anno contabile corrispondente: i rimborsi superiori o inferiori a quanto dovuto vengono corretti dopo l'esame della domanda di rimborso di cui al paragrafo 3.5.

L'UFE decide in merito al diritto di un consumatore finale al rimborso del supplemento rete sulla base della domanda di rimborso presentata e del rendiconto sull'attuazione della convenzione sugli obiettivi. Se non sussiste alcun diritto o se sono stati versati rimborsi mensili eccessivi, il consumatore finale è tenuto a restituire l'importo ricevuto in eccesso per l'anno contabile corrispondente.

### **Scadenze**

Il consumatore finale può presentare all'UFE in ogni momento una domanda di versamento mensile del rimborso del supplemento rete.

La domanda di rimborso mensile deve essere presentata una sola volta e da quel momento il rimborso viene versato ogni mese fino a una sua eventuale revoca o all'eventuale annullamento del diritto allo stesso.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

### **3.7. Restituzione dei rimborsi ottenuti indebitamente (art. 48 OEn)**

#### **Richiesta di restituzione del rimborso del supplemento rete**

Il consumatore finale che riceve il rimborso mensile del supplemento rete deve restituire gli importi ricevuti in eccesso.

Il consumatore finale che non rispetta interamente l'impegno preso nell'ambito della convenzione sugli obiettivi non ha diritto al rimborso (art. 41 cpv. 3 LEne).

La convenzione sugli obiettivi non si considera rispettata in particolare se:

- la traiettoria dell'obiettivo finale non viene raggiunta per oltre due volte consecutive;
- la traiettoria dell'obiettivo finale non viene raggiunta in oltre la metà degli anni di validità della convenzione sugli obiettivi;
- per gli anni contabili 2014 – 2017 non è stato investito il 20 per cento del rimborso in misure appena sotto la soglia di redditività oppure l'investimento è avvenuto oltre i termini previsti;
- il consumatore finale non adempie all'obbligo di rendiconto.

In questi casi l'UFE chiede la restituzione di tutti i rimborsi già versati durante il periodo di validità della convenzione sugli obiettivi.

Gli importi restituiti vengono versati nel Fondo per il supplemento rete conformemente all'articolo 35 OEn. A tali importi non deve essere applicato alcun interesse.



## Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete

### 3.8. Coinvolgimento di terzi (art. 49 OEn)

#### Considerazioni generali

Per il rimborso del supplemento rete l'UFE collabora con imprese e organizzazioni economiche private. Il presente paragrafo descrive i compiti di tali imprese e organizzazioni.

#### Organizzazioni private

I consumatori finali ricevono supporto da organizzazioni private di associazioni economiche ed ambientaliste per la stesura e l'attuazione della convenzione sugli obiettivi. I consumatori finali che intendano chiedere il rimborso del supplemento rete sono tenuti a collaborare con una delle seguenti organizzazioni incaricate dall'UFE:

act Agenzia Cleantech Svizzera (act)  
Mühlegasse 29  
8001 Zurigo  
[www.act-schweiz.ch](http://www.act-schweiz.ch)

Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEC):  
Hegibachstrasse 47  
8032 Zurigo  
[www.enaw.ch](http://www.enaw.ch)

I servizi delle suddette organizzazioni comprendono la consulenza e la fornitura di tool specifici. Durante l'attuazione della convenzione sugli obiettivi il loro supporto consiste soprattutto nel monitoraggio e nella presentazione del rendiconto sull'attuazione della convenzione. Prima di trasmettere i rendiconti all'UFE esse sottopongono i dati in essi contenuti a un controllo di plausibilità e di qualità.

Le organizzazioni mettono a disposizione del consumatore finale avente diritto al rimborso alcuni tool specifici per l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- misurazione dell'efficacia e della redditività delle misure (tool misure);
- analisi dello status quo e del potenziale finalizzata all'individuazione del potenziale tecnico;
- creazione di una lista delle misure redditizie e non redditizie (long list e short list);
- calcolo dell'obiettivo di efficienza energetica totale (tool convenzione sugli obiettivi);
- monitoraggio dell'attuazione della convenzione sugli obiettivi (tool monitoraggio);
- contabilità delle merci per la determinazione dei consumi energetici;
- correzione dei dati che si rivelano errati durante l'attuazione della convenzione sugli obiettivi (tool correzione dati);
- controllo di plausibilità e di qualità dei dati (tool garanzia di qualità).



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

La convenzione sugli obiettivi e il rendiconto sulla sua attuazione devono essere stilati utilizzando obbligatoriamente questi tool. Gli algoritmi del «tool convenzione sugli obiettivi» e del «tool monitoraggio» vengono fissati e verificati dall'UFE.

La collaborazione con queste organizzazioni rappresenta una condizione imprescindibile per poter concludere con la Confederazione una convenzione sugli obiettivi per il rimborso del supplemento rete.

I loro servizi sono forniti a titolo oneroso. Le organizzazioni sono autorizzate a riscuotere emolumenti a copertura dei costi.

### **Auditor**

La convenzione sugli obiettivi e l'attuazione della convenzione sugli obiettivi vengono verificate da studi ingegneristici e di pianificazione (auditor). Se i dati contenuti nella convenzione sugli obiettivi sono stati forniti anche per un impegno di riduzione previsto dalla normativa in materia di CO<sub>2</sub>, le due verifiche devono avvenire, nei limiti del possibile, contemporaneamente.

Gli studi ingegneristici e di pianificazione non riscuotono alcun emolumento dai consumatori finali. I loro servizi vengono pagati dall'UFE e, in caso di correlazione con un impegno di riduzione, anche dall'UFAM.

### **Imprese di revisione contabile**

L'esame delle domande di rimborso nonché dei dati e della documentazione di cui all'articolo 42 capoverso 2 OEn sotto il profilo dei costi dell'elettricità e del plusvalore lordo è eseguito da imprese di revisione contabile.

Queste imprese non riscuotono alcun emolumento dai consumatori finali. Il corrispettivo per i loro servizi viene prelevato dal Fondo per il supplemento rete.

### **Collaborazione con organizzazioni private**

Su incarico dell'UFE, i collaboratori di act e AEnEC, gli auditor e i collaboratori delle imprese di revisione contabile entrano direttamente in contatto con i consumatori finali.

I consumatori finali sono tenuti a collaborare con i collaboratori di act e AEnEC, gli auditor e i collaboratori delle imprese di revisione contabile e a fornire loro la documentazione rilevante ai fini del rimborso del supplemento rete. Se necessario, i consumatori finali consentono loro l'accesso ai propri impianti durante il normale orario di lavoro.



## **Direttiva esecutiva concernente il rimborso del supplemento rete**

### **3.9. Disposizioni transitorie relative al rimborso del supplemento rete (art. 80 OEn)**

Per i consumatori finali non aventi diritto al rimborso secondo l'articolo 39 capoverso 3 LEne e che hanno concluso un accordo sugli obiettivi secondo il diritto previgente, decade a partire dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della revisione della LEne l'obbligo di rispettare la convenzione sugli obiettivi. Qualora una convenzione sugli obiettivi sia stata conclusa per altri scopi, ad esempio per l'esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub> o per l'attuazione del modello cantonale per i grandi consumatori, essa deve invece essere mantenuta, seppur nel rispetto della regolamentazione del caso. La convenzione sugli obiettivi può essere mantenuta in ogni caso su base volontaria.